

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 luglio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1988, n. 22.

Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1988, n. 23.

Integrazione dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, relativa a «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» . . . . . Pag. 3

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 16.

Istituzione di un Centro per le tireopatie . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 39, recante: Premio Silone e Centro Studi Siloniani . . . . . Pag. 4

#### REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 7.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, recante, disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 8.

Autorizzazioni, vigilanza e requisiti minimi delle case di cura private . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 9.

Interventi per favorire l'elettrificazione nelle zone agricole. . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1988, n. 10.

Organizzazione turistica regionale . . . . . Pag. 12

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1987, n. 46. . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 7.

Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 8.

Norme di organizzazione per l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1988, n. 9.

Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1988, n. 10.

Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2 concernente: «Disciplina del lavoro straordinario» . . . . . Pag. 24

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 11.

Contributo regionale agli oneri di realizzazione di strutture di intervento di primo risanamento delle terme acque Albule di Tivoli . . . . . Pag. 24

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 12.

Interventi straordinari relativi all'alluvione del viterbese verificatasi nell'ottobre 1987 . . . . . Pag. 25

## LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1988, n. 13.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, concernente: «Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali» . . . . . Pag. 25

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 14.

Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 «Interventi per la viabilità rurale» . . . . . Pag. 25

## REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 1988, n. 1.

Regolamento delle «procedure per l'istruttoria delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti». . . . . Pag. 26

## REGOLAMENTO REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 2.

Regolamento sulle modalità ed i tempi per l'effettuazione della indagine conoscitiva tra i cittadini del Lazio per la realizzazione dell'Unione europea e per il relativo mandato costituente al Parlamento europeo contestuale alle elezioni del 1989. . . . . Pag. 29

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1988, n. 22.

**Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23 del 22 aprile 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione concorre al finanziamento della spesa delle province per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, determinando, per ogni esercizio, l'ammontare del relativo stanziamento con la legge di cui all'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 2.

*Determinazione del finanziamento*

1. Lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale è ripartito tra le province con provvedimento della giunta regionale, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione delle deleghe nonché:

a) del numero di posti-letto negli esercizi ricettivi rilevati in ogni provincia;

b) del numero delle agenzie di viaggio e turismo esistenti nelle singole province;

c) della percentuale di ogni territorio provinciale non incluso negli ambiti turistici delle aziende di promozione turistica.

2. Il riparto avviene nella misura rispettivamente del 50, 20 e 30 per cento.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3, spese per delega alle province delle funzioni in materia di turismo, del fondo globale iscritto al cap. 80210 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 4088 denominato «Spesa per delega alle province delle funzioni in materia di turismo» con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 aprile 1988

BERNINI

88R0421

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1988, n. 23.

**Integrazione dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, relativa a «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23 del 22 aprile 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. All'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

«In via eccezionale, le norme del Titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, restano in vigore fino al 30 settembre 1988 ai soli fini del perfezionamento dei procedimenti di pubblicazione di imprese private di trasporto pubblico locale formalmente attivati prima del 31 dicembre 1987 e non conclusi entro la stessa data.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 aprile 1988

BERNINI

88R0422

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 16.

**Istituzione di un Centro per le tireopatie.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 12 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce presso la Divisione clinica medica dell'Unità locale socio-sanitaria di Chieti un centro per le tireopatie con lo scopo di effettuare lo studio epidemiologico e clinico delle malattie della tiroide.

Il centro attua in via prioritaria la prevenzione primaria e secondaria delle affezioni tiroidee sull'intero ambito regionale, promuovendo la realizzazione di un programma epidemiologico in collaborazione con tutte le unità locali socio-sanitarie della Regione.

La Regione è autorizzata a promuovere intese con le Regioni limitrofe per l'utilizzazione del centro di cui al primo comma.

## Art. 2.

Per il funzionamento del centro è utilizzato il personale in servizio presso la divisione di cui al primo comma del precedente articolo.

Il centro agisce in forma dipartimentale con le divisioni mediche esistenti nel territorio regionale, promuovendo anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale che operano sul territorio.

Il centro è collegato funzionalmente anche con i servizi di prevenzione esistenti nel territorio regionale.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, emana direttive vincolanti per assicurare la coerenza e l'omogeneità della gestione del servizio sotto gli aspetti contenutistici e procedurali.

## Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale — parte corrente — assegnata alla regione Abruzzo per ciascuna Unità locale socio-sanitaria.

## Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0378

## LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1980, n. 39, recante: Premio Silone e Centro Studi Siloniani.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4 del 12 febbraio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La legge regionale 10 luglio 1984, n. 44 è abrogata.

## Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 39, è aggiunto il seguente comma: «In sede di prima attuazione sono ammessi a partecipare al Premio lavori pubblicati nel periodo dal 1978 al 1987».

All'art. 3 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 39, è aggiunto il seguente comma: «Ai fini del primo e secondo comma del presente articolo, in sede di prima attuazione sono ammessi a partecipare al premio tesi di laurea o lavori monografici sullo scrittore abruzzese svolti negli anni dal 1978 al 1987».

## Art. 3.

Alla prima edizione del premio, che si terrà a seguito della presente legge regionale, sono ammessi di diritto i saggi, le tesi di laurea e gli studi monografici pervenuti alla segreteria del premio Ignazio Silone ai sensi del bando di concorso del maggio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0379

## REGIONE MARCHE

## LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 7.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, recante disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42 del 12 aprile 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«Ai componenti i collegi dei revisori dei conti l'indennità di presenza spetta anche per la partecipazione, ove richiesta, alle sedute dell'organo di amministrazione dell'ente cui appartengono».

2. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 dopo le parole «qualifica funzionale di dirigente» sono aggiunte le parole «più alto in grado».

## Art. 2.

1. Le tabelle A e B di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 sono sostituite dalle allegate tabelle.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 aprile 1988

MASSI

*(Omissis)*

88R0411

## LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 8.

**Autorizzazioni, vigilanza e requisiti minimi delle case di cura private.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42 del 12 aprile 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA  
DELLE CASE DI CURA PRIVATE E CLASSIFICAZIONE

## Art. 1.

*Individuazione delle case di cura private*

1. Agli effetti della presente legge sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi, cura e riabilitazione.

2. Nel caso in cui la casa di cura privata espliciti attività ambulatoriale si applicano le norme di cui ai titoli III, IV e V della legge regionale 20 agosto 1984, n. 23 in quanto compatibili.

## Art. 2.

*Denominazione*

1. La denominazione delle case di cura private deve essere preceduta o seguita dall'indicazione «casa di cura privata». È fatto divieto di usare l'aggettivo «internazionale», nonché denominazioni o frasi atte a ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche.

## Art. 3.

*Procedura di autorizzazione*

1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento di una casa di cura privata è rilasciata dal presidente della Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 23, tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere il codice fiscale e la partita IVA del richiedente, l'ubicazione della casa di cura privata, la sua denominazione, la natura dell'attività sanitaria che in essa s'intende svolgere, la tipologia prevista, l'articolazione dei servizi di diagnosi e cura dei reparti, nonché la dotazione dei posti letto che s'intende istituire o modificare.

3. Alla domanda debbono essere allegati la planimetria con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e il regolamento sull'ordinamento e funzionamento della casa di cura privata.

## Art. 4.

*Classificazione*

1. La Regione, dopo l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1983, sentita l'apposita commissione comprendente una rappresentanza degli organi associativi, classifica le case di cura private autorizzate in apposite fasce funzionali.

2. La classificazione avviene in relazione ai dati inerenti la tipologia, i requisiti igienico-edilizi, l'organizzazione dei servizi, la dotazione di personale in servizio, riferiti a sessanta giorni antecedenti a tale classificazione.

## Art. 5.

*Tipologia*

1. Le case di cura private sono così distinte:

a) *case di cura medico-chirurgiche generali*, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

b) *case di cura mediche*, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

c) *case di cura chirurgiche*, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

d) *case di cura ad indirizzo polispecialistico*, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

e) *case di cura ad indirizzo monospecialistico*, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;

f) *case di cura ad indirizzo specifico*, (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc).

2. La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata nel modo seguente:

a) per le case di cura medico-chirurgiche generali: n. 60 posti letto;

b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche previste alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1: n. 40 posti letto;

c) per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico previste alle lettere e) ed f) di cui al comma 1: n. 30 posti letto.

## CAPO II

## CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE

## Art. 6.

*Progettazione*

1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatti da un ingegnere o da un architetto, devono essere approvati dal presidente della Regione al fine del rilascio dell'autorizzazione.

2. I progetti devono essere corredati di una relazione tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera. Nella relazione tecnico-sanitaria debbono essere posti in evidenza tra l'altro:

a) il rapporto con le previsioni e le indicazioni del piano sanitario regionale;

b) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la sua rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;

c) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;

d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali: temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

e) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

f) l'aggregazione di corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;

g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;

h) la capacità ricettiva complessiva delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;

i) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed in genere per altri servizi generali e impianti tecnologici;

l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

## Art. 7.

*Area*

1. L'area prescelta, oltretutto rispondere alle norme del piano regolatore comunale, deve presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici, climatici e dimensionali:

a) essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

b) avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità;

c) consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

2. Le case di cura devono essere ubicate in località salubri ed alberate, lontano da depositi e scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non deve insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non deve essere esposta a venti fastidiosi, né essere situata sotto vento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

3. Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di mq. 70 per ogni posto letto in aumento; almeno mq. 15 per posto letto devono essere destinati a parco o giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di mq. 1 ogni mc. nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

## Art. 8.

*Approvvigionamento idrico*

1. la dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.

2. Le case di cura devono essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno, realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.

3. Il presidente della Regione può concedere deroghe alla dotazione minima indicata nel comma 1, laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

## Art. 9.

*Smaltimento dei rifiuti liquidi*

1. I rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognature cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento «Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» e ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

## Art. 10.

*Smaltimento dei rifiuti solidi*

1. In base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.

2. I rifiuti di medicazioni, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che costituiscono comunque un grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal comitato interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

3. Le sostanze tossiche e nocive possono essere smaltite in inceneritori pubblici autorizzati, previa convenzione tra le parti.

## Art. 11.

*Smaltimento dei rifiuti radioattivi*

1. I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi delle unità sanitarie locali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, e in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e alla legge regionale 3 marzo 1982, n. 7.

## Art. 12.

*Caratteristiche costruttive*

1. Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza e al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale.

2. Negli edifici a più piani devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, a materiale sporco.

3. I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m. 2.

4. Le scale devono avere gradini in larghezza minima di m. 1,50, pedata minima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 17.

5. Devono essere usati materiali e accorgimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.

6. Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione e all'azione meccanica.

7. L'altezza minima netta dei piani delle case di cura non può essere inferiore a m. 2,70.

## Art. 13.

*Eliminazione delle barriere architettoniche*

In relazione all'ottimale agibilità delle case di cura da parte dei malati e del personale, anche ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni di tipo domestico, devono essere osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

## Art. 14.

*Protezione antisismica*

1. Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio secondo le normative nazionali e locali sulla protezione antisismica devono essere previsti particolari accorgimenti per consentire la massima sicurezza possibile per i degenti costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione all'aperto nel minor tempo possibile.

## Art. 15.

*Sicurezza antincendi*

1. La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli ambienti delle case di cura attraverso l'applicazione delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici:

- a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco;
- b) avvisatori di incendio;
- c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;
- d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;
- e) rete antincendio e altri sistemi di spegnimento.

## Art. 16.

*Condizioni microclimatiche*

1. Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.

2. La temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20° C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22° C per le sale di visita e medicazione.

3. Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva, ecc.) devono essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio e un controllo particolare della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri assoluti.

4. Per tali settori i valori della temperatura e dell'umidità relativa sono determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.

## Art. 17.

*Protezione dalle radiazioni ionizzanti*

1. Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti devono essere adottati i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devono essere osservate le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 18.

*Impianti elettrici*

1. Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e della legge 1° marzo 1968, n. 186.

2. Le case di cura devono essere dotate di dispositivi e di impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica e immediata disponibilità di energia elettrica, adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

3. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.

## Art. 19.

*Impianti di distribuzione dei gas*

1. Nelle case di cura che ricoverano malati di forme acute mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato nel rispetto delle normative indicate dal comando dei vigili del fuoco.

## CAPO III

## REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO

## Art. 20.

*Requisiti generali*

1. Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare all'esigenza dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve offrire almeno i seguenti servizi e disporre dei seguenti locali:

- a) servizio di accettazione;
- b) camere di degenza;
- c) locali di soggiorno e di attesa;
- d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffuse;
- e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
- f) servizio di radiodiagnostica;
- g) servizio di analisi;
- h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;
- i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla tipologia;
- l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti dalla tipologia;
- m) servizi per il pubblico e ricoverati;
- n) servizio per l'assistenza religiosa;
- o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;
- p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
- q) servizio di sterilizzazione;
- r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
- s) servizi per il personale;
- t) servizio mortuario.

## Art. 21.

*Raggruppamento dei servizi e locali*

1. I servizi e locali della casa di cura possono così raggrupparsi:

- a) direzione sanitaria e direzione amministrativa;
- b) servizi di diagnosi e cura;
- c) degenze;
- d) servizi generali;
- e) impianti tecnologici.

## Art. 22.

*Direzione sanitaria*

1. La direzione sanitaria deve comprendere i locali per il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata in modo da esercitare su tutto il complesso le sue specifiche funzioni.

## Art. 23.

*Direzione amministrativa*

1. La direzione amministrativa è costituita dai locali per gli uffici amministrativi della casa di cura e deve comprendere anche i locali per servizi economici e contabili.

## Art. 24.

*Servizio di diagnosi e cura*

1. L'accettazione consiste di locali per la prima visita e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria ed accettazione amministrativa.

2. La Regione, nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può chiedere l'istituzione presso le case di cura di un servizio ambulatoriale.

3. La Regione, nell'ambito delle predette convenzioni, può chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.

4. Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Regione può richiedere l'istituzione di un servizio di recupero e rieducazione funzionale.

6. Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia della casa di cura.

7. Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione.

8. Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri e propri locali per gli interventi chirurgici deve comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e pronto soccorso.

9. Il blocco operatorio deve essere costituito da 2 sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, per ogni ulteriore 50 posti chirurgici o frazione necessaria di una ulteriore sala operatoria.

10. Le sale operatorie devono avere una superficie non inferiore a mq. 30, dimensioni minori sono ammesse per particolari specialità chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi.

11. Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia, ove esista. Deve essere proporzionato alla capacità delle degenze di ostetricia.

12. Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature adeguati in rapporto alla specifica attività specialistica. In particolare devono essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare.

#### Art. 25.

##### *Degenze*

1. Ogni casa di cura può essere articolata in unità funzionali di degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregata) e non superiore a 30; dette unità confluiscono per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto per le case di cura di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 5, ad indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più di 120 posti letto.

2. Per le stanze di degenza per adulti non deve essere superata la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq. 7.

3. Almeno il 10% delle stanze di degenza deve ospitare un solo letto con una superficie netta non inferiore a mq. 9, se riferita al letto di degenza, e mq. 12, se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore.

4. Le stanze di degenza pediatrica non devono superare la capacità di 4 letti e devono avere una superficie minima per letto pari a mq. 5 per le stanze a più letti e a mq. 9 per le stanze ad un letto.

5. Devono essere previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore a 6 anni o dei soggetti particolarmente bisognosi dell'assistenza materna.

6. Nell'ambito della unità di degenza, o comunque in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti, necessari anche per il colloquio con i parenti, da destinare ai medici delle case di cura aventi funzioni di diagnosi e cura.

7. La dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 4 letti, un bidet ed una tazza w.c. per ogni 6 letti, una vasca da bagno o doccia per ogni 10 posti letto, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.

8. I sistemi costruttivi ed impiantistici devono essere più confacenti alle usanze ed alle condizioni climatiche locali in merito alla aerazione ed illuminazione diretta dei vani di latrina e di antilatrina, oltre a prescrivere i più convenienti particolari tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.

#### Art. 26.

##### *Servizi generali*

1. Il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private, purchè regolarmente autorizzate dalla autorità sanitaria e purchè le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi deve essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

2. Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private, purchè regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purchè le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.

3. Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e lettereci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consociarsi tra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione, nonché, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

4. Il servizio di sterilizzazione è necessario allorché vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio o può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

5. Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate, ovvero tramite convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

6. Il servizio mortuario, oltrechè presentare locali destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso all'esterno, deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione.

7. Il servizio farmaceutico, in relazione all'entità del numero dei posti letto, può constare di idonei locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione, ecc., oppure può limitarsi ad un armadio farmaceutico.

8. Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta.

9. Il servizio per il pubblico e per ricoverati deve soddisfare le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta la casa di cura, nonché dei ricoverati.

10. I servizi per il personale devono essere costituiti dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

11. Il servizio di pulizia generale può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private.

#### Art. 27.

##### *Impianti tecnologici*

1. Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi ausiliari della casa di cura. Essi devono prevedere locali attrezzati per le centrali: termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas medicinali, antincendio, ricerca persone, trattamento rifiuti solidi, ecc.

## CAPO IV

## PERSONALE

## Art. 28.

*Personale medico con funzioni igienico-organizzative*

1. Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.

2. Il direttore sanitario responsabile deve possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di laurea di anni 10;
- b) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
- c) almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle Regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso case di cura private.

3. I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

4. Nelle case di cura con un numero di posti letto compreso tra 90 e 150 le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o titolo equipollente.

5. Nelle case di cura con un numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

6. Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.

7. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la casa di cura.

8. Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgano le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

## Art. 29

*Attribuzioni del direttore sanitario responsabile*

1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

2. In particolare, il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;
- b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
- c) trasmette annualmente alla autorità sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari, in servizio al 1° gennaio, e di quello convenzionato di cui all'art. 36 e comunica le successive variazioni;
- d) vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;
- e) cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

g) controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

h) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

i) propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

l) rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

m) vigila sul funzionamento dell'emoteca, nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge;

o) vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

p) stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

## Art. 30.

*Assenza o impedimento del direttore sanitario*

1. L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ed a comunicare il nominativo all'autorità sanitaria competente.

2. Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui all'art. 28.

## Art. 31.

*Personale medico con funzioni di diagnosi e cura*

1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti letto, ma anche alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati.

2. Il regolamento interno della casa di cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformità ai criteri sopraindicati.

3. In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, almeno un medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unità di degenza.

4. Deve altresì essere previsto personale medico con funzioni di aiuto e di assistente.

## Art. 32.

*Qualificazione del personale medico*

1. Ogni raggruppamento di «unità funzionali» fino ad un massimo di 100 posti letto deve avere un medico responsabile, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di laurea di almeno 10 anni;
- b) libera docenza o specializzazione nella disciplina delle unità funzionali che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, nel caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni;
- c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopraindicate per almeno 4 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno 6 anni.

2. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data della entrata in vigore della presente legge svolgano le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

3. I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

4. I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento.

5. Il medico con funzioni di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di almeno 5 anni;

b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni;

c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopraindicate per almeno 2 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno 3 anni.

6. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

7. Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il servizio sanitario nazionale.

#### Art. 33.

##### *Personale del servizio analisi*

1. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura, compatibilmente con la tipologia della casa di cura stessa, deve essere previsto un posto di responsabile del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1984, n. 55.

#### Art. 34.

##### *Personale medico del servizio di radiodiagnostica*

1. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

2. Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

3. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.

#### Art. 35.

##### *Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione*

1. Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

2. Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

3. Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore.

#### Art. 36.

##### *Regolamento dell'attività medica*

1. Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nelle case di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.

2. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve, di regola, essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici esterni con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

3. Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

4. La casa di cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

5. In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico un'adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato:

a) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, ecc.);

b) la durata del rapporto stesso;

c) la natura dell'attività professionale che il medico convenzionato è tenuto a svolgere;

d) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;

e) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

6. Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

7. Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

#### Art. 37.

##### *Cartelle cliniche*

1. In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, la anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e postumi.

2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, devono portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche e i registri di sala operatoria devono essere esibiti a richiesta agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

3. In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche devono essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L. territorialmente competente.

#### Art. 38.

##### *Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo*

1. L'organico della casa di cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.

2. Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrizzazione:

a) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente non deve essere inferiore a 76';

b) per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione-respiratoria, neuro-chirurgica, cardiologia, ecc. per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva;

c) per i settori di terapia subintensiva iscritti nelle unità funzionali di cardiocirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale, il tempo di assistenza pro-die per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra i 200' e i 240'.

3. La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:  
a) un caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali;

b) un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni.

4. In mancanza di infermieri professionali la casa di cura può avvalersi nel proprio organico di infermieri generici (ad esaurimento), purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto.

5. Nelle unità funzionali di ostetrica e ginecologia deve essere prevista la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere, quale prevista al comma 2, e di almeno una puericultrice o vigilatrice di infanzia in ciascun turno per ogni 8 collettive neonati.

6. Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.

7. L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, è determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

8. L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei terapisti della riabilitazione è determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura.

9. Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale viene considerato in base al rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno di lavoro effettivamente previsto in part-time.

10. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere, è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica.

11. Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura e ai servizi generali deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

12. Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza possono essere autorizzate, in stretto riferimento a particolari tipologie delle case di cura, dal presidente della Regione, sentito il comitato tecnico sanitario regionale.

#### Art. 39.

##### *Comunicazione importo tariffe prestazioni*

1. Le case di cura hanno l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

#### Art. 40.

##### *Termini per l'adeguamento*

1. Entro il 31 dicembre 1989 le case di cura private devono adeguarsi alle prescrizioni di cui alla presente legge.

#### Art. 41.

##### *Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali*

1. Alle case di cura in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le norme, in essa contenute, relative all'area e alle dimensioni dei corridoi e delle scale, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

#### Art. 42.

##### *Abrogazione*

1. Il titolo II della legge regionale 20 agosto 1984, n. 23, è abrogato. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 aprile 1988

MASSI

88R0412

## LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 9.

### Interventi per favorire l'elettrificazione nelle zone agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42 del 12 aprile 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di migliorare le condizioni civili e sociali degli imprenditori agricoli la giunta regionale è autorizzata ad approvare progetti di allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive, sulla base di un piano approvato dal consiglio regionale.

2. Il piano indica la localizzazione degli interventi, il numero degli utenti e la ripartizione delle risorse finanziarie per tipologia di intervento e per azienda elettrica interessata. Fa inoltre richiamo al parere del comune singolo o associato competente per territorio.

3. È fatta salva la validità del piano approvato con deliberazione 26 maggio 1987, n. 86 del consiglio regionale per allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive, compresi i successivi adeguamenti tecnici relativi al numero degli utenti, purché imprenditori agricoli ed ai preventivi ENEL esposti.

#### Art. 2.

##### *Contributi regionali*

1. L'ENEL o le aziende elettriche municipalizzate determinano, per ciascun progetto, l'ammontare del contributo dovuto a norma del provvedimento CIP n. 42 del 30 luglio 1986 e lo comunicano alla giunta regionale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è a totale carico della Regione e viene corrisposto prima dell'inizio dei lavori, inseguito a presentazione di fattura.

3. Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio una cabina di trasformazione, la giunta regionale può concedere un contributo pari all'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda stessa.

#### Art. 3.

##### *Approvazione dei progetti di elettrificazione rurale*

1. La giunta regionale approva il progetto e autorizza l'Enel o le aziende elettriche municipalizzate ad eseguire i lavori.

2. L'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e sostituisce qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e delle linee elettriche, nonché degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

#### Art. 4.

##### *Abrogazione di leggi precedenti*

1. La legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 è abrogata.

2. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 7 dicembre 1987, n. 37.

## Art. 5.

*Norme finanziarie*

1. Ai fini della presente legge è autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno di detti anni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 2.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989 mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte al cap. 5100202 del bilancio pluriennale 1987/1989, elenco 3, partita n. 5, adottato con l'art. 104 della legge regionale 28 maggio 1987, n. 24;

b) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1990 mediante impiego delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 28/1/70.

3. Gli oneri per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono imputati:

a) per l'anno 1988, pari a lire 1.000 milioni, a carico del capitolo corrispondente al cap. 2224201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987;

b) per gli anni 1989 e 1990, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 aprile 1988

MASSI

88R0413

## LEGGE REGIONALE 7 aprile 1988, n. 10.

### Organizzazione turistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42 del 12 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge riordina l'organizzazione turistica regionale nel rispetto dei principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217.

## Art. 2.

*Funzioni della Regione*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento per lo sviluppo del turismo regionale.

2. In particolare interviene sul mercato della domanda e dell'offerta con compiti di:

a) programmazione e coordinamento delle attività turistiche realizzate mediante le aziende di promozione turistica di cui al successivo art. 6;

b) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione e commercializzazione del prodotto turistico;

c) razionalizzazione, qualificazione e sviluppo dell'offerta turistica;

d) sollecitazione della domanda e sviluppo di canali di vendita del prodotto turistico;

e) raccordo della programmazione turistica regionale con quella interregionale e nazionale.

## Art. 3.

*Funzioni delegate ai comuni*

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) classificazione delle strutture di cui al precedente punto a);

d) formulazione dei pareri previsti dall'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

e) gestione del demanio ai fini turistici, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 su un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione;

f) strutture ricettive extralberghiere e loro classificazione.

## Art. 4.

*Funzioni delegate alle province*

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di:

a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del comitato provinciale prezzi;

b) esame delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali previste dall'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del comitato provinciale prezzi;

c) agenzie di viaggio, compresa la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni amministrative con esclusione dell'accertamento dei requisiti professionali del direttore tecnico.

d) professioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217, salvo l'accertamento dei requisiti professionali.

2. Sono altresì delegate alle province le funzioni amministrative già attribuite agli enti provinciali per il turismo, che non siano delegate ai comuni, o che leggi regionali non riservino alla competenza della Regione.

## Art. 5.

*Disciplina delle deleghe*

1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e nelle altre leggi regionali di disciplina delle funzioni in materia di turismo delegate agli enti locali, su proposta della giunta regionale approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le direttive generali cui si attengono gli enti locali.

2. Nello stesso termine dall'entrata in vigore di ogni altra legge regionale di riordino della materia turistica, il presidente della giunta regionale provvede, con la medesima procedura, alla integrazione o modifica delle direttive di cui al comma 1.

3. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale, secondo le norme di cui al successivo art. 28.

4. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge sono integralmente devoluti ai comuni e alle province, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

#### Art. 6.

##### *Ambiti territoriali turisticamente rilevanti e aziende di promozione turistica*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in ciascuno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti determinati dalla tabella «A», allegata alla presente legge, sono istituite le aziende di promozione turistica (APT).

2. Le APT sono enti strumentali della Regione con funzioni tecnico operative, fornite di personalità giuridica di diritto pubblico.

3. Le APT operano negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1 e indicati negli articoli seguenti con le parole «ambiti turistici».

4. Le APT hanno sede presso i seguenti comuni: Urbino, Pesaro, Fano, Fabriano, Senigallia, Ancona, Civitanova Marche, Macerata, Sarnano, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Gabicce, Loreto.

5. La costituzione dell'APT è effettuata con decreto del presidente della Regione entro quindici giorni dalla nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda stessa.

6. Le nomine debbono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Compiti e funzioni delle aziende di promozione turistica*

1. Le aziende, in conformità con le disposizioni di cui al comma 2 del successivo art. 8, hanno il compito di promuovere lo sviluppo degli ambiti turistici in cui operano, attraverso azioni finalizzate alla caratterizzazione del prodotto turistico quale elemento di differenziazione dell'offerta che la Regione propone sui mercati di origine del flusso turistico.

2. In particolare le aziende:

a) promuovono la conoscenza dell'ambito territoriale in cui operano incrementandone l'attrattiva e la fruibilità attuando iniziative di interesse turistico inerenti la promozione di accoglienza e quella proiettiva sul territorio nazionale nell'ambito del piano di promozione regionale;

b) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale, artistico, paesaggistico, agriturismo ed ecologico esistente;

c) organizzano i servizi di informazione e di accoglienza turistica nell'ambito del territorio di competenza;

d) svolgono vigilanza ed assistenza alle attività degli operatori turistici locali e curano il raccordo tra gli interessi turistici e commerciali presenti nell'ambito territoriale di competenza;

e) raccolgono sistematicamente i dati e le informazioni sul movimento e sulla offerta turistica, relativi al territorio di propria competenza e li trasmettono al servizio turismo della Regione, tramite sistemi informativi interattivi predisposti dalla Regione stessa.

3. Le attività di cui al punto a) sono esercitate direttamente allorché realizzate nell'ambito territoriale di competenza; la Regione può comunque avvalersi delle APT per il compimento di iniziative promozionali deliberate nell'interesse dello sviluppo turistico dell'intero territorio.

#### Art. 8.

##### *Collegamento con gli enti locali*

1. Spetta alla Regione esercitare le funzioni di direttiva e di coordinamento delle attività delle APT che operano sul proprio territorio secondo le linee direttrici esplicitate nel programma regionale di sviluppo e nel piano di settore del turismo.

2. Alla elaborazione del piano di cui al comma 1 partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, gli enti locali.

#### Art. 9.

##### *Organi delle aziende di promozione turistica*

1. Sono organi della azienda di promozione turistica:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

#### Art. 10.

##### *Nomina del presidente*

1. Il presidente dell'azienda di promozione turistica è eletto dal consiglio regionale e nominato con decreto del presidente della giunta tra cittadini di documentata competenza professionale attinente l'amministrazione o la direzione aziendale pubblica, privata o in possesso di titoli atti a garantire identica professionalità.

2. Egli rimane in carica cinque anni e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo presidente.

#### Art. 11.

##### *Attribuzioni del presidente*

1. Il presidente rappresenta legalmente l'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

2. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente previsto al successivo art. 14.

#### Art. 12.

##### *Nomina e composizione del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, dura in carica cinque anni, ed è composto, oltre che dal presidente, da:

a) un rappresentante per ogni associazione di comuni o comunità montana, il cui ambito territoriale, per la maggioranza dei comuni è parte di quello dell'azienda di promozione turistica; per le aziende di promozione turistica il cui ambito territoriale non è costituito da associazione di comuni o comunità montana, il rappresentante è quello designato dal comune sede dell'azienda di promozione turistica;

b) un rappresentante designato dalla provincia territorialmente competente;

c) un rappresentante del comune sede di APT;

d) un rappresentante per ogni altro comune dell'ambito territoriale, che abbia fatto registrare, nell'anno precedente la nomina del consiglio di amministrazione, almeno 50.000 presenze turistiche complessive;

e) tre esperti in materia turistica designati del consiglio regionale;

f) sette rappresentanti rispettivamente designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, delle seguenti categorie, settori ed associazioni:

- 1) albergatori;
- 2) imprese del settore extra-alberghiero;
- 3) agenti di viaggio;
- 4) organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 5) associazioni del tempo libero;
- 6) organizzazioni cooperative del settore;
- 7) associazioni pro-loco.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali di cui alla lettera f) del comma 1 provvedono alla designazione di una terna di nomi all'interno della quale la giunta regionale individua il rappresentante da nominare nel consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica.

## Art. 13.

*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*

1. Spettano al consiglio di amministrazione:

- a) l'approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'azienda;
- b) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;
- c) l'approvazione del conto consuntivo finanziario e dello stato patrimoniale dell'azienda;
- d) l'elezione dei membri del comitato esecutivo;
- e) l'adozione del regolamento di amministrazione di cui all'art. 20, nonché della proposta di organizzazione degli uffici di cui all'art. 21 della presente legge;
- f) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;
- g) l'adozione della pianta organica, nonché i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 23;
- h) l'adozione del regolamento di contabilità nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 30;
- i) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;
- l) l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultra novennali di beni immobili.

## Art. 14.

*Composizione del comitato esecutivo*

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'azienda di promozione turistica e da quattro componenti del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio stesso nel suo seno di cui uno tra i componenti previsti alla lettera c) dell'art. 12, uno in rappresentanza degli enti locali, due in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici appartenenti alla categoria degli albergatori, imprenditori del settore extralberghiero e agenti di viaggio, uno dei quali con funzioni di vicepresidente, eletto dallo stesso comitato esecutivo.

## Art. 15.

*Attribuzioni del comitato esecutivo*

1. Spetta al comitato esecutivo di:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione e fissare l'ordine del giorno delle relative sedute;
- b) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella competenza specifica del consiglio di amministrazione per assicurare un regolare funzionamento dell'azienda;

2. In via eccezionale, qualora ricorrano motivi di urgenza e di indifferibilità, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva.

## Art. 16.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del presidente della Regione, su designazione del consiglio regionale e dura in carica cinque anni. I componenti del collegio restano in carica fino alla loro sostituzione.

2. Esso è composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

3. Il collegio, nella prima seduta, provvede alla elezione del proprio presidente.

## Art. 17.

*Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti attribuzioni:

- a) formula un parere di massima sulle impostazioni del bilancio di previsione, nonché le valutazioni di bilancio a chiusura di esercizio;
- b) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della stessa;
- c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;
- d) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi alla giunta regionale.

2. Copia dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti sono inviate alla giunta regionale ai fini della vigilanza sull'azienda, nonché al presidente dell'azienda.

3. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo delle quali devono ricevere comunicazione.

## Art. 18.

*Indennità di carica e gettoni di presenza*

1. Ai componenti degli organi collegiali dell'azienda spettano le indennità e i rimborsi spese previsti alla tabella «A» allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 per gli enti provinciali per il turismo.

## Art. 19.

*Decadenza degli organi dell'azienda*

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono quando:

- a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;
- b) non intervengono a tre sedute consecutive del collegio di appartenenza senza giustificato motivo.

2. Decorso il termine di venti giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni il presidente dell'azienda trasmette gli atti relativi al presidente della Regione per la delibera di decadenza.

3. Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell'azienda, il presidente della Regione provvede alla sostituzione con l'osservanza delle norme redatte dai precedenti articoli 12 e 16 entro il termine di tre mesi.

## Art. 20.

*Funzionamento degli organi dell'azienda*

1. Entro novanta giorni dalla sua prima costituzione il consiglio di amministrazione approva il regolamento di amministrazione, che prevede in particolare le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda, fatte salve le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o, entro il termine di quindici giorni, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.

4. Le decisioni assunte dal consiglio sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei votanti.

5. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

7. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono esercitate dal direttore dell'APT e, in sua assenza o impedimento, da funzionario più alto in grado.

## Art. 21.

*Organizzazione degli uffici delle aziende*

1. L'organizzazione degli uffici delle aziende di promozione turistica è disciplinata con legge regionale.

## Art. 22.

*Uffici di informazione ed accoglienza turistica*

1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'informazione ai turisti, nonché per favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'ambito territoriale di competenza, le aziende di promozione turistica possono proporre la costituzione di uffici di informazione e di accoglienza denominati IAT.

2. Tali uffici non hanno personalità giuridica e sono organicamente e funzionalmente dipendenti dall'azienda di promozione turistica di pertinenza, secondo disposizioni fissate dal regolamento di amministrazione dell'azienda stessa.

3. L'uso della denominazione IAT può essere consentito, previo nulla-osta della Regione, anche agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle associazioni pro-loco riconosciute ai sensi della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43.

4. L'autorizzazione alla istituzione degli uffici privati di informazione di cui al precedente comma 3 non comporta obbligo di finanziamento da parte della Regione.

5. Tutti gli uffici di informazione e di accoglienza turistica adottano il segno distintivo previsto dall'allegato «B» alla presente legge.

## Art. 23.

*Personale delle aziende di promozione turistica*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende di promozione turistica è disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è inquadrato nel ruolo unico nominativo regionale del personale delle APT istituito dalla Regione.

3. Le piante organiche sono approvate con legge regionale tenuto conto di parametri omogenei e codificati in base alla popolazione residente nell'ambito dell'APT ed in relazione all'indice regionale delle strutture ricettive, al numero delle presenze denunciate e alla dimensione territoriale ed alla diversificazione di offerta. Debbono prevedere le seguenti figure professionali:

- a) un interprete con conoscenza, parlata e scritta, di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle europee a maggior diffusione;
- b) un esperto di marketing e tecnica della comunicazione;
- c) un esperto in animazione e organizzazione di manifestazioni turistico-culturali.

4. La consistenza numerica del ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle aziende di promozione turistica.

5. La gestione amministrativa del personale è di competenza del consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

6. L'assunzione in servizio del personale è disposta dal consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla giunta regionale.

7. I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dal presidente della Regione, su richiesta delle aziende di promozione turistica.

8. I direttori delle aziende di promozione turistica sono nominati dalla giunta regionale tra il personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ed in possesso di laurea in materie giuridiche ed economiche e con documentata conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle europee di maggior diffusione e di tecniche di marketing e di comunicazione.

9. In sede di prima applicazione della presente legge i direttori delle aziende di promozione turistica sono nominati dalla giunta regionale tra il personale dei soppressi enti subregionali del turismo già inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 103 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 così come modificato dalla legge regionale 19 giugno 1987, n. 31. La nomina è effettuata sulla base di una selezione per soli titoli rivolta a valutare la specifica professionalità acquisita con riferimento all'anzianità di servizio, nelle carriere o qualifiche direttive, alle funzioni di responsabilità negli enti soppressi dalla presente legge formalmente conseguite ed effettivamente svolte ed ai titoli di studio, nonché ad eventuali altri titoli risultanti dalla documentazione esibita e che possono meglio definire la specifica professionalità del candidato.

## Art. 24.

*Inquadramento e assegnazione del personale degli enti provinciali per turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo*

1. Il personale di ruolo degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo è inquadrato dalla giunta regionale nel ruolo unico di cui al precedente art. 23.

2. La giunta regionale assegna il personale alle aziende di promozione turistica e agli enti locali delegati sulla base di apposite graduatorie per ciascuna qualifica funzionale formate con riferimento ai titoli e alle richieste espresse dal personale medesimo.

3. L'assegnazione del personale alle aziende di promozione turistica è disposta nei limiti delle rispettive piante organiche, l'assegnazione agli enti delegati avviene sulla base di intese preventive tra la giunta regionale e gli organi competenti degli enti medesimi.

4. Per il personale da assegnare agli IAT o da utilizzare, comunque, per periodi determinati, in considerazione delle prestazioni di servizi non continuativi, si utilizza, di norma, previa prova selettiva, il contratto part-time, il contratto a termine, il contratto d'opera.

## Art. 25.

*Procedura per l'assegnazione del personale alle aziende di promozione turistica agli enti locali delegati*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle piante organiche delle aziende, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, determina i criteri per la formazione della graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 24 tenendo conto dei titoli di servizio e professionali, della residenza, dell'anzianità e della situazione di famiglia del personale.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al comma 1, i dipendenti dei disciolti enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo trasmettono al presidente della Regione la documentazione attinente ai titoli posseduti per la formazione della graduatoria e la richiesta di assegnazione, in ordine di preferenza, a due aziende di promozione turistica nelle cui piante organiche sono previsti posti corrispondenti. Alla qualifica posseduta, o agli enti locali delegati. Qualora il numero dei dipendenti della stessa qualifica, che risulti richiedere l'assegnazione alle medesime due aziende, superi il numero dei posti corrispondenti alla qualifica posseduta, gli stessi dipendenti, dopo essere stati sentiti, vengono assegnati alle aziende ove esistono posti disponibili, o agli uffici della Regione o, in assenza, agli enti locali delegati o mantenuti in servizio nelle aziende di promozione turistica nel cui ambito territoriale è compresa la sede presso cui il dipendente prestava servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 26.

*Programmi operativi*

1. In conformità alle direttive e agli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 8, le APT predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati all'attuazione dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 7.

2. A tal fine trasmettono alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i programmi da attuarsi nell'anno successivo fornendo i seguenti elementi:

a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica individuati tramite una conferenza istituzionalizzata da attuarsi nel mese di gennaio d'intesa con gli enti locali per il necessario raccordo delle politiche promozionali di accoglienza;

b) gli eventuali riferimenti alle attività preordinate dagli enti locali, dalle pro loco, dalle associazioni e dagli operatori turistici con le quali intendono raccordarsi;

c) le previsioni finanziarie del programma.

2. I programmi vengono esaminati, per l'approvazione, dalla giunta regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico regionale che la giunta approva annualmente entro il mese di maggio in armonia con le disposizioni dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzarsi all'estero.

#### Art. 27.

##### Controllo sugli atti

1. Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti delle aziende di promozione turistica:

a) programmi annuali e pluriennali;

b) regolamento di amministrazione, regolamento di contabilità, altri regolamenti e relative modifiche;

c) deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

d) deliberazioni concernenti le indennità agli amministratori;

e) deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 200 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;

f) deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;

g) deliberazioni sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;

2. Gli atti cui al comma 1 divengono esecutivi se, nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della giunta regionale, questa non ne abbia pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuti l'approvazione per motivi di merito.

3. L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al comma 2 la giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o invita al riesame della deliberazione per motivi di merito. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se, entro trenta giorni dal ricevimento della controdeduzione, non ne venga pronunciato l'annullamento o non venga negata l'approvazione.

4. Le deliberazioni non soggette a controllo di cui al comma 1 sono immediatamente esecutive.

5. I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni e i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art. 29.

6. Sono soggette ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunce e le transazioni che superino il valore di L. 100.000.000.

#### Art. 28.

##### Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle aziende di promozione turistica, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 dello statuto regionale.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aziende;

b) provvedere, previa diffida agli organi delle aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina dei commissari «ad acta»;

c) sciogliere gli organi delle aziende per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3. Con la stessa procedura il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi dell'azienda di promozione turistica.

#### Art. 29.

##### Bilanci di previsione e conti consuntivi

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle aziende di promozione turistica sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. In deroga all'art. 53 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione delle aziende di promozione turistica sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.

3. Le spese di funzionamento debbono essere contenute entro il 30 per cento di quella generali.

#### Art. 30.

##### Contabilità

1. Entro sei mesi dalla loro costituzione, le APT, in conformità a quanto stabilito dall'art. 141 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplinano, con apposito regolamento di contabilità predisposto dalla Regione, la formazione del bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.

2. Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e della amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 696.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con esclusione di quelle dei titoli I, II, III, IX, nonché, in materia di contratti e di amministrazioni del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

#### Art. 31.

##### Entrate e patrimonio

1. Le entrate delle aziende di promozione turistica sono costituite dai seguenti proventi:

1) quota del gettito dell'imposta di soggiorno di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 luglio 1939, n. 739, e sue modificazioni ed integrazioni, già spettante alle AA.AA.C.S.T. riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo comprese nell'ambito di ciascuna azienda;

2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 638, attualmente spettanti alle AA.AA.C.S.T.;

3) quota del fondo regionale di cui al successivo comma;

4) liberalità, contributi e simili provenienti da enti pubblici e privati.

2. L'entità del fondo regionale del turismo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio ed è commisurata.

a) all'ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:

1) gettito dell'imposta di soggiorno attualmente spettante agli enti provinciali per il turismo;

2) entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni, attualmente dovute dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a favore degli enti provinciali per il turismo;

3) contributi delle amministrazioni provinciali di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, attualmente dovuti agli enti provinciali per il turismo;

4) contributi delle camere di commercio, industria, artigianato di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 2302 del 1936, attualmente spettanti agli enti provinciali per il turismo;

b) all'ammontare di contributi ordinari già devoluti dalla Regione agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213 del 1956, per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel bilancio per l'anno 1985, depurati delle quote destinate, nel detto anno, al ripiano dei disavanzi di amministrazione degli anni precedenti.

3. Il fondo regionale di cui al comma precedente è ripartito tra le aziende di promozione turistica con deliberazione della giunta regionale per un terzo con riferimento alla popolazione residente, per un terzo con riferimento alla superficie del territorio e per un terzo riferito alle presenze registrate nella ricettività complessiva nell'anno precedente a quello dell'assegnazione del contributo.

#### Art. 32.

##### *Comitato consultivo per il coordinamento della politica turistica regionale*

1. Al fine di garantire la necessaria correlazione tra la programmazione regionale ed i programmi annuali e pluriennali di promozione turistica nonché di individuare la metodologia per una corretta integrazione tra gli investimenti, le attività e gli obiettivi tesi al potenziamento e all'qualificazione del prodotto turistico è costituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato consultivo per coordinamento della politica turistica regionale.

2. Tale comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale al turismo che lo presiede;
- b) i presidenti dell'APT;
- c) un rappresentante per «ambito» designato dall'ANCI;
- d) un rappresentante per «ambito» designato dall'UPI;
- e) un rappresentante per «ambito» tra quelli previsti dall'art. 12, lettera c), designato dal consiglio di amministrazione dell'APT;
- f) un rappresentante per «ambito» delle categorie, settori ed associazioni di cui all'art. 12, lettera e), designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
- g) un rappresentante per «ambito» delle associazioni pro loco nominato dall'unione regionale.

3. Esso si riunisce ogni sei mesi. Il servizio regionale al turismo e industria alberghiera provvede al servizio di segreteria e di assistenza tecnica.

#### Art. 33.

##### *Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Adempimenti dei commissari straordinari*

1. Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle aziende di promozione turistica.

2. Dalla entrata in vigore della presente legge i presidenti degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo assumono le funzioni di commissari straordinari per la gestione degli affari correnti fino alla data di costituzione delle aziende di promozione turistica che operano negli ambiti territoriali corrispondenti.

#### Art. 34.

##### *Trasferimento del patrimonio degli enti disciolti*

1. Il patrimonio immobiliare con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio degli enti disciolti è trasferito al patrimonio della regione con vincolo di destinazione per attività turistica.

2. L'individuazione dei beni trasferiti ha luogo mediante apposito verbale da redigere da parte del commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario, entro quindici giorni dalla soppressione dell'ente, unitamente al verbale di cui al precedente comma, trasmette alla Regione l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

4. Trasmette altresì gli elenchi degli immobili trasferiti alla Regione ai conservatori dei registri immobiliari i quali provvedono alla esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

5. L'azienda di promozione turistica subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali che facevano capo ai disciolti enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che avevano sede nel proprio ambito territoriale.

#### Art. 35.

##### *Ulteriori compiti del commissario straordinario*

1. Entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo il commissario straordinario provvede:

- a) alla compilazione dell'elenco del personale alle dipendenze dell'ente disciolto con l'indicazione dello stato giuridico e del trattamento economico;
- b) alla chiusura della contabilità al giorno precedente la soppressione dell'ente e alla redazione del relativo rendiconto;
- c) alla ricognizione di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali che facevano capo all'ente disciolto.

2. Gli atti di cui al comma 1 debbono essere trasmessi alla Regione.

#### Art. 36.

##### *Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 43*

1. La lettera c) dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43, è così modificata:

«c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico».

2. La lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43, è così modificata:

«e) che non esista, nella stessa località, altra proloco riconosciuta ai sensi della presente legge».

3. All'art. 8 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43, è soppresso il secondo comma.

4. In tutte le altre disposizioni della legge regionale 21 maggio 1975, n. 43 la parola:

«ente provinciale per il turismo», è sostituita dalla seguente «azienda di promozione turistica».

#### Art. 37.

##### *Costituzione dell'osservatorio per il turismo*

1. Presso il servizio turismo e industria alberghiera è costituito l'ufficio «Osservatorio per il turismo», con il compito di studiare:

- a) la dinamica delle presenze nella regione;
- b) la struttura e la dinamica del turismo nello sviluppo sociale ed economico regionale;
- c) il ruolo del turismo nella complessiva economia della Regione;
- d) il trend e previsionale dei paesi stranieri maggiori tributari del flusso turistico diretto verso le Marche;
- e) l'andamento del mercato interno ed estero per la predisposizione di progetti promozionali del prodotto turistico regionale.

2. La giunta regionale, per l'attivazione e il funzionamento dell'osservatorio, può conferire incarichi a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 aprile 1988

MASSI

(Omissis).

88R0414

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 6.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1987, n. 46.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I termini per la presentazione delle domande previsti dal primo e secondo comma dell'art. 7-ter, aggiunto alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 44 con l'art. 3 della legge 30 luglio 1987, n. 46, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio il 20 agosto 1987, sono prorogati ambedue al 18 febbraio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1988.

88R0398

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1988, n. 7.

**Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità e destinatari

1. La Regione concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso delle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, od abbiano assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la relazione di:

- a) strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell'intera area;
- b) infrastrutture primarie di completamento al servizio dell'area;
- c) impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
- d) impianti in comune che consentano il risparmio dell'utilizzazione delle acque e/o il recupero delle sostanze disperse;
- e) impianti in comune che consentano l'utilizzazione di sorgenti di energia «alternativa».

## Art. 2.

## Contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti, in favore dei consorzi che operano nel territorio della Regione, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione, limitatamente alle spese sostenute nell'anno precedente la data di inoltro delle domande.

## Art. 3.

## Termini e documenti per la concessione dei contributi

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di cui al precedente art. 1 presentano all'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio, apposita domanda per la concessione dei contributi.

2. Ai fini della concessione del contributo, in fase di istruttoria, deve essere acquisita la seguente documentazione:

- a) elenco delle imprese associate;
- b) statuto del consorzio;
- c) programma operativo approvato dall'assemblea dei soci con l'indicazione delle spese per le quali si richiede il contributo;
- d) per le opere murarie:
  - 1) grafici di progetto con gli estremi dell'approvazione comunale;
  - 2) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, o già eseguiti, con opportuni richiami ai grafici di progetto;
  - 3) esauriente documentazione e descrizione nel caso di acquisto di immobili;
  - e) per i macchinari e le attrezzature un elenco analitico con le indicazioni delle caratteristiche principali del fornitore e del costo nonché le eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio;
  - f) per gli impianti una dettagliata descrizione delle opere necessarie nonché delle spese per la loro realizzazione.

3. L'istruttoria relativa alle domande di contributo può riguardare anche l'integrazione della documentazione prodotta con atti ritenuti necessari in relazione a particolari soggetti o circostanze.

## Art. 4.

## Concessione ed erogazione dei contributi

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera la concessione dei contributi ai consorzi richiedenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle disponibilità di bilancio.

2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la giunta regionale potrà disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi.

3. L'erogazione dei contributi concessi viene disposta con deliberazione della giunta regionale dietro presentazione di idonei documenti di spesa e degli atti di collaudo ove richiesti.

4. Su richiesta del consorzio il presidente della giunta regionale può disporre, con propria ordinanza, l'erogazione di anticipazioni dietro presentazione di stati di avanzamento dei lavori di pari importo e per un ammontare non superiore al 70 per cento del contributo concesso.

## Art. 5.

## Verifiche e decadenza

1. La giunta regionale può disporre verifiche presso i soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge circa la conformità delle opere a quanto dichiarato.

2. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzione riduzione del contributo sino alla decadenza del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi.

## Art. 6.

*Norme finanziarie*

1. Per l'attuazione delle presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 3.000 milioni in termini di competenza che viene iscritta sul capitolo n. 02008 del bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione «Finanziamenti a consorzi negli insediamenti produttivi del settore industriale ed artigianale per la realizzazione e/o il potenziamento di impianti o di infrastrutture a servizio delle aziende consorziate esclusi i consorzi istituiti ai sensi della legge n. 183 del 1976».

2. Il capitolo n. 02008 è di nuova istituzione ed alla sua copertura finanziaria si provvederà con la legge di bilancio 1988, nel rispetto della norma giuridica del pareggio del bilancio medesimo.

3. Per gli anni successivi si provvederà al Rifinanziamento tramite legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1988.*

88R0399

### LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 8.

**Norme di organizzazione per l'ammissione agli impieghi del personale delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, e per il periodo di validità della legge stessa, per esigenze organizzative i concorsi pubblici di ammissione all'impiego del personale delle unità sanitarie locali sono indetti ed espletati dalle unità sanitarie locali individuate nella tabella allegata alla presente legge, previo assenso delle unità sanitarie locali interessate, limitatamente alle posizioni funzionali indicate all'art. 20 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, nonché alle posizioni funzionali di cui alla tabella «1», quadro I, operatore professionale collaboratore ed alla tabella «2», quadro I, operatore professionale collaboratore dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. A tal fine, le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati nella tabella di cui al comma precedente comunicano il fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e posizione funzionale, all'unità sanitaria locale individuata nella tabella stessa, la quale, previa formale richiesta e successiva autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, indice ed espleta il pubblico concorso secondo le procedure e le modalità di svolgimento previste dal citato art. 9.

3. Per l'espletamento delle procedure concorsuali delle unità sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma, resta fermo quanto disposto all'art. 22 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2.

1. Le unità sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati al precedente articolo, in caso di eccezionali motivi di urgenza ed in mancanza di graduatorie proprie, utilizzano, per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, previa autorizzazione regionale, le graduatorie dei concorsi pubblici già espletati alla data di entrata in vigore della predetta legge, in applicazione dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge medesima, nel territorio di riferimento. Tale utilizzazione deve avvenire secondo l'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie da parte dei comitati di gestione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 febbraio 1988.*

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 1988, N. 8, CONCERNENTE: «NORME DI ORGANIZZAZIONE PER L'AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI DEL PERSONALE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 207».

*Tabella*

Unità sanitarie locali comprese nel comune di Roma . . . . .	U.S.L.	RM/1
Unità sanitarie locali comprese nella provincia di Roma . . . . .	U.S.L.	RM/35
Unità sanitarie locali comprese nella provincia di Rieti . . . . .	U.S.L.	RI/1
Unità sanitarie locali comprese nella provincia di Viterbo . . . . .	U.S.L.	VT/3
Unità sanitarie locali comprese nella provincia di Frosinone . . . . .	U.S.L.	FR/4
Unità sanitarie locali comprese nella provincia di Latina . . . . .	U.S.L.	LT/3

88R0400

### LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1988, n. 9.

**Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 6 del 29 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Presidi multizonali di prevenzione*

1. La presente legge disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione, in attuazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e definisce le modalità di coordinamento di tali presidi con i servizi delle unità sanitarie locali anche in attuazione delle leggi regionali 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, 6 giugno 1980, n. 52, 6 giugno 1980, n. 55 e 20 giugno 1980, n. 76.

2. I presidi multizonali di prevenzione sono strutture tecnico-scientifiche delle unità sanitarie locali, dotate di autonomia tecnico-funzionale che, per le loro caratteristiche specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte verso territori la cui estensione include più unità sanitarie locali, nelle materie dell'igiene e sanità pubblica, dell'ambiente e dell'alimentazione e della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia veterinaria.

#### Art. 2.

##### *Funzioni*

1. I presidi multizonali di prevenzione esplicano attività integrativa delle funzioni proprie del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» e del «Servizio veterinario» previsti dall'art. 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 ed operano in collegamento tecnico-funzionale con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

2. L'espletamento delle attività di competenza dei presidi e servizi multizonali di prevenzione avviene:

- a) su richiesta dei servizi delle unità sanitarie locali, comprese nel relativo bacino di utenza; salvo quanto previsto ai successivi articoli;
- b) in attuazione di specifici obblighi di legge;
- c) secondo specifici programmi di attività.

3. I presidi multizonali di prevenzione collaborano alla raccolta ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni necessari alla Regione ed alle unità sanitarie locali anche in collegamento con il sistema informativo regionale.

4. I presidi multizonali di prevenzione svolgono attività di indagine e consulenza per la Regione anche al fine dei necessari raccordi con l'attività dell'istituto superiore di sanità, dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro dell'E.N.E.A. (comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative), dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana e degli altri istituti di ricerca.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge nulla è innovato per quanto riguarda le funzioni delle unità sanitarie locali in materia di igiene pubblica e di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché in materia veterinaria previste dalla vigente legislazione.

#### Art. 3.

##### *Bacino di utenza*

1. Il piano sanitario regionale determina l'ubicazione e l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione in relazione alle esigenze del territorio ed agli obiettivi del piano medesimo nonché alla distribuzione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.

2. Il piano sanitario regionale individua altresì i presidi multizonali di prevenzione ovvero le sezioni od ambiti di attività degli stessi che, in relazione a funzioni di elevata, specializzazione che richiedano l'uso di alte tecnologie, operano per l'intero territorio regionale, anche quali strutture di riferimento per gli altri presidi multizonali di prevenzione.

#### Art. 4.

##### *Compiti di informazione*

1. Anche al fine di contribuire all'educazione sanitaria e di sicurezza della popolazione ed alla formazione professionale ed aggiornamento del personale, in relazione alle diverse aree di attività ed in collaborazione con i vari livelli del sistema informativo regionale, il presidio multizonale di prevenzione provvede alla rilevazione ed all'elaborazione di dati e notizie anche di carattere tecnico-scientifico.

2. Tali attività, che rappresentano un compito fondamentale e qualificante del presidio multizonale di prevenzione, riguardano in particolare:

- a) i problemi emergenti sul territorio e le soluzioni tecniche già progettate e consolidate;
- b) le sostanze ed i materiali utilizzati;
- c) le tecnologie produttive;
- d) i rischi ed i danni negli ambienti di vita e di lavoro;
- e) le metodologie di analisi, interventi e bonifiche;
- f) i risultati perseguiti nello svolgimento delle attività e dei programmi di competenza.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità e previo parere del comitato regionale di coordinamento di cui al successivo art. 18, individua il presidio multizonale di prevenzione presso il quale verrà istituito un centro regionale di documentazione ed informazione sui rischi ed i danni in igiene ambientale e del lavoro che opererà in collegamento con le competenti strutture regionali ed in particolare con l'osservatorio epidemiologico regionale.

4. La deliberazione di cui al precedente terzo comma fissa altresì le modalità di funzionamento del centro regionale di documentazione ed informazione previsto dal presente articolo che assume, tra l'altro, le funzioni indicate all'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53.

5. Il predetto centro di documentazione costituisce un settore del presidio multizonale di prevenzione presso il quale è istituito.

#### Art. 5.

##### *Attività ispettiva di controllo*

1. Il personale del presidio multizonale di prevenzione che, per essere stato individuato ai sensi del successivo art. 12, riveste la qualità di ufficiale od agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale nonché il personale cui tale qualità sia stata attribuita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 76, può effettuare operazioni di vigilanza o controllo mediante prelievo di campioni od ispezione, su richiesta del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» e del «Servizio veterinario» delle unità sanitarie locali.

2. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge o da regolamenti, il programma di lavoro, di cui al successivo art. 14, ovvero le direttive regionali, di cui all'art. 17 della presente legge, possono prevedere che le operazioni di cui al comma precedente siano effettuate di iniziativa del presidio multizonale di prevenzione. Dette operazioni sono svolte in collaborazione con l'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale devono compiersi e ad esse è chiamato a partecipare il personale di vigilanza dell'unità sanitaria locale medesima secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il personale che svolge i compiti di cui ai precedenti commi riferisce sui risultati al responsabile del presidio multizonale di prevenzione il quale provvede a darne tempestiva, comunicazione all'unità sanitaria locale interessata.

4. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione è tenuto al segreto d'ufficio in ordine ai dati ed ai fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

#### Art. 6.

##### *Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti*

1. Presso il settore igiene degli ambienti confinati di ogni presidio multizonale di prevenzione è insediata la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2. La commissione è composta da:

- a) il responsabile del settore igiene degli ambienti confinati, che la presiede;
- b) un laureato in medicina, con specializzazione in radiologia o medicina nucleare;
- c) un laureato in fisica od ingegneria, facente parte del servizio ambiente;
- d) il responsabile di un servizio di fisica sanitaria ospedaliero;
- e) un esperto qualificato laureato scelto dall'elenco nominativo di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
- f) un laureato in medicina, iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ovvero specialista in igiene pubblica od in medicina del lavoro.

3. La commissione è integrata, di volta in volta, dal responsabile del «Servizio per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» dell'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo amministrativo dell'unità sanitaria locale dove ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

5. La commissione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono nominati, su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 15, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

6. Fino alla nomina dei componenti a norma della presente legge, le funzioni continuano ad essere esercitate dalle commissioni esistenti, così come in atto composte.

#### Art. 7.

##### *Prestazioni nei confronti dei privati*

1. I presidi multizonali di prevenzione possono svolgere prestazioni nei confronti dei privati compatibilmente con le esigenze di servizio nei casi e secondo le tariffe fissate con deliberazione della giunta regionale.

2. Le unità sanitarie locali che gestiscono i presidi multizonali di prevenzione possono, per le finalità di cui al precedente comma, stipulare con terzi contratti o convenzioni di prestazione periodica o continuativa sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Regione ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del comitato regionale di coordinamento di cui al successivo art. 18.

#### Art. 8.

##### *Gestione dei presidi multizonali di prevenzione*

1. La gestione dei presidi multizonali di prevenzione è affidata alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale sono ubicate prevalentemente le strutture che fanno capo al servizio stesso. Tale gestione viene svolta secondo le modalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla presente legge.

2. Per la gestione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione l'unità sanitaria locale competente per territorio tiene un apposito conto separato che viene allegato al bilancio di previsione.

#### Art. 9.

##### *Organizzazione dei presidi multizonali di prevenzione*

1. I presidi multizonali di prevenzione sono articolati nei settori:

- a) ambiente;
- b) igiene degli ambienti confinati;
- c) tossicologico;
- d) impiantistico-antinfortunistico.

2. I settori costituiscono, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, strutture di supporto tecnico-specialistico, operano in reciproca collaborazione in espletamento dei compiti assegnati al presidio multizonale di prevenzione e svolgono compiti specifici di loro competenza, come di seguito precisato:

a) il settore ambiente svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione concernenti, in particolare, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Il settore è altresì preposto all'esecuzione dei compiti di supporto per le attività istruttorie e di controllo di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 e relativi regolamenti di esecuzione, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni. Svolge inoltre compiti di supporto agli uffici od amministrazioni interessate per le attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) il settore igiene degli ambienti confinati, svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione negli ambienti confinati, concernenti l'inquinamento acustico, le vibrazioni, il microclima, l'illuminamento, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Svolge inoltre compiti di supporto, agli uffici od amministrazioni interessate, per le attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo concernenti l'igiene e la tossicologia del lavoro. Nel campo dell'igiene e della tossicologia del lavoro, il settore fornisce la propria collaborazione tecnica nello svolgimento di indagini

mirate su gruppi di lavoro esposti a rischi professionali per la ricerca di indici biologici di rischio, per la raccolta e valutazione epidemiologica dei dati. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami e delle analisi di cui all'art. 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099. Il settore svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo concernenti i provvedimenti del sindaco previsti dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il settore igiene degli ambienti confinati opera anche in collaborazione con i servizi di fisica sanitaria ospedalieri, istituiti a norma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 1969;

c) il settore tossicologico svolge compiti per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo concernenti in particolare, l'igiene, la tossicologia, l'analisi chimica e microbiologica degli alimenti, delle bevande, ivi comprese le acque potabili, minerali e termali, i farmaci, i cosmetici, i presidi sanitari, gli stupefacenti e le sostanze psicotrope ed i fitofarmaci;

d) il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti in ordine alle attività di controllo e prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro previsti dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 76.

Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge, altresì, in conformità alla vigente materia i seguenti compiti particolari:

- 1) verifica degli ascensori e montacarichi;
- 2) verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli impianti elettrici;
- 3) collaudi e verifiche connesse all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con particolare riferimento agli articoli 25, 40, 131, 194, 328 e 336, fatte salve le competenze dello Stato;
- 4) verifica e collaudo degli impianti elettrici in luoghi con periodo di esplosione e/o incendio;
- 5) controllo e verifiche, ove previsto, sugli apparecchi a pressione, e sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- 6) verifiche sui recipienti adibiti al trasporto di gas compressi liquefatti e disciolti;
- 7) verifiche sulle autocisterne per il trasporto di combustibili.

3. Tutti i settori sono organizzati in laboratori. La individuazione dei predetti laboratori è effettuata dal comitato tecnico di coordinamento ed è successivamente deliberata con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio multizonale di prevenzione.

4. Il piano sanitario regionale può prevedere la costituzione di appositi servizi multizonali di prevenzione in relazione alle specifiche esigenze del territorio.

#### Art. 10.

##### *Organizzazione del lavoro*

1. L'organizzazione del lavoro nei presidi multizonali di prevenzione deve rispondere ed essere costantemente adeguata alle effettive necessità delle unità sanitarie locali comprese nel territorio di riferimento. L'attività dei presidi è espletata attraverso la costituzione di unità operative di tipo dipartimentale formate da operatori appartenenti a vari settori.

2. Le unità operative riguardano le seguenti materie:

- a) ambiente;
- b) igiene degli ambienti confinati;
- c) tossicologico;
- d) impiantistico-antinfortunistico.

3. Ulteriori unità operative possono essere previste nel programma annuale di cui al successivo art. 14 per il raggiungimento di fini specifici o per la soluzione di problemi particolari.

4. Il personale chiamato a far parte dell'unità operativa e, nell'ambito di questa, il responsabile dell'unità, sono individuati con il provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio multizonale di prevenzione, su proposta del responsabile del presidio stesso al quale risponde per le attività connesse all'attività operativa.

## Art. 11.

*Responsabili dei presidi multizonali di prevenzione, dei settori dei laboratori e delle unità operative e delle sezioni decentrate*

1. Ad ogni settore o sezione del presidio multizonale di prevenzione è preposto un responsabile di posizione funzionale apicale appartenente ai seguenti profili professionali:

- a) settore ambiente: chimico, biologo;
- b) settore igiene degli ambienti confinati: fisico, chimico;
- c) settore tossicologico: medico, biologo, chimico;
- d) settore impiantistico-antifortunistico: ingegnere.

2. Ad ogni laboratorio del settore è preposto un operatore appartenente alla posizione funzionale di coadiutore.

3. Le unità operative sono coordinate da un operatore appartenente alla posizione funzionale di coadiutore.

4. Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione è nominato tra i responsabili dei settori con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e mantiene la responsabilità del settore cui è preposto.

5. Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione:

- a) sovrintende all'attività del presidio multizonale di prevenzione, garantisce il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori, dalle sezioni decentrate e dalle unità operative e coordina l'attività degli operatori addetti alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente art. 5;
- b) presiede e convoca il comitato tecnico di coordinamento;
- c) fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale che gestisce il presidio multizonale di prevenzione.

## Art. 12.

*Personale di vigilanza*

1. Il personale del presidio multizonale di prevenzione da destinare alle attività di cui al precedente articolo 5 in materia di igiene e sanità pubblica è individuato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio stesso ha sede, nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 15 secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Al personale da destinarsi alle attività di cui al precedente art. 5, in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria è attribuita nei modi stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 76. L'indicazione dei nominativi è formulata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio multizonale ha sede, su proposta del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 15.

## Art. 13.

*Pronta reperibilità*

1. Presso ciascun presidio multizonale di prevenzione sono organizzati turni di reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza comportanti gravi pericoli per la salute pubblica e l'integrità ambientale nonché per interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile.

## Art. 14.

*Programmazione delle attività e degli interventi*

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il comitato tecnico di coordinamento, anche in conformità alle direttive regionali di cui al successivo art. 17, predisponde una proposta di programma da sottoporre a tutte le unità sanitarie locali comprese nel bacino di utenza del presidio multizonale di prevenzione. Tale proposta deve contenere gli indirizzi operativi del presidio multizonale di prevenzione per l'anno successivo; deve, inoltre, prevedere le unità operative di cui all'art. 10 della presente legge secondo le necessità emerse nell'anno precedente ed in relazione agli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate fanno pervenire alle unità sanitarie locali che gestiscono i presidi multizonali di prevenzione osservazioni scritte, predisposte dai competenti servizi, in ordine al programma annuale di lavoro.

3. Entro il mese di luglio di ogni anno i presidenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali che gestiscono servizi multizonali di prevenzione convocano i rappresentanti dei comitati di gestione di cui all'art. 24 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, per l'approvazione del programma annuale di lavoro, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle singole unità sanitarie locali.

4. Il programma di lavoro del servizio multizonale di prevenzione è allegato al piano territoriale dell'unità sanitaria locale sede del presidio stesso, previsto dall'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58.

## Art. 15.

*Comitato tecnico di coordinamento*

1. Presso ogni presidio multizonale di prevenzione è istituito un comitato tecnico di coordinamento con il compito di assicurare il coordinamento, l'interdisciplinarietà e l'uniformità degli interventi effettuati dal presidio nonché dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. In particolare, il comitato tecnico di coordinamento:

- a) propone alle unità sanitarie locali il programma di lavoro annuale e l'organizzazione delle sezioni, dei settori, dei laboratori e delle unità operative;
- b) assicura il collegamento tra il presidio multizonale di prevenzione e i servizi interessati delle unità sanitarie locali comprese nel relativo bacino di utenza anche al fine di evitare la duplicazione degli interventi e delle prestazioni;
- c) formula proposte in ordine alla dotazione organica ed alle attrezzature del presidio multizonale di prevenzione;
- d) elabora i programmi per l'aggiornamento del personale;
- e) propone i programmi di collaborazione con enti ed istituti di ricerca.

3. Il comitato tecnico di coordinamento è composto:

- a) dal responsabile del servizio multizonale di prevenzione che lo presiede e lo convoca;
- b) dai responsabili dei settori e delle eventuali sezioni decentrate del presidio stesso;
- c) dai responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale che esplicano attività in materia di igiene pubblica, dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia veterinaria previsti dall'art. 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, delle unità sanitarie locali comprese nel relativo bacino di utenza.

4. Il comitato tecnico è convocato ogni quattro mesi nonché su richiesta motivata del comitato di gestione di una unità sanitaria locale compresa nel relativo bacino di utenza per la predisposizione di particolari interventi nelle materie di competenza del servizio multizonale di prevenzione, resi necessari dal verificarsi di eventi non previsti che implicino modifiche del programma di lavoro. Tali modifiche, qualora comportino variazioni negli oneri di spesa, devono essere sottoposte all'approvazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

## Art. 16.

*Conferenza degli operatori del presidio multizonale di prevenzione*

1. Al fine della reciproca comunicazione di esperienze e risultati è indetta, con periodicità almeno annuale, la conferenza degli operatori del presidio multizonale di prevenzione.

2. La conferenza è convocata, su proposta del comitato tecnico di coordinamento, dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione.

## Art. 17.

*Direttive regionali*

1. La Regione, con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento di cui al successivo art. 18, emana direttive per il coordinamento delle attività dei presidi multizonali di prevenzione anche mediante l'individuazione di criteri uniformi di programmazione delle attività e metodologie di lavoro nonché la determinazione e l'effettuazione dei controlli di qualità intesi ad assicurare i livelli di efficienza operativa dei presidi stessi.

2. Per le stesse finalità l'assessore regionale alla sanità promuove incontri periodici cui partecipano i responsabili dei presidi multizonali di prevenzione, i responsabili dei relativi settori e sezioni decentrate nonché i responsabili dei laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

#### Art. 18.

##### *Comitato regionale di coordinamento*

1. È istituito il comitato regionale di coordinamento dei presidi multizonali di prevenzione quale organismo di consultazione della giunta regionale con il compito di formulare pareri e proposte in ordine alle questioni relative al funzionamento dei presidi stessi, all'esercizio dei controlli qualitativi e quantitativi dell'attività dei medesimi e per assicurare nell'intero territorio l'omogeneità e l'uniformità delle modalità di intervento. Il comitato regionale di coordinamento svolge altresì le funzioni di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale ed è così composto;

a) dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;

b) da cinque consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

c) da tre presidenti di unità sanitarie locali designati dall'ANCI (associazione nazionale comuni d'Italia) regionale;

d) dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione;

e) da un rappresentante designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

f) dai responsabili dei «Servizi per l'igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro» delle unità sanitarie locali designati dalla giunta regionale;

g) da tre responsabili dei «Servizi veterinari» delle unità sanitarie locali designati dalla giunta regionale;

h) da sette esperti rispettivamente in chimica, ingegneria e medicina del lavoro, fisica, biologia, geologia ed agronomia, designati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità;

i) da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

l) da otto esperti rappresentanti delle imprese designati dalle organizzazioni imprenditoriali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale e cioè due per gli industriali, tre per gli artigiani e tre per gli imprenditori agricoli;

m) dal responsabile del settore regionale «Igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro»;

n) dal responsabile del settore regionale «Medicina veterinaria».

3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato alla sanità della Regione.

4. L'assessore regionale alla sanità può chiamare a far parte del comitato, di volta in volta, uno o più esperti in relazione alla specifiche materie da trattare.

5. Ai membri estranei all'amministrazione regionale nonché agli esperti spettano il compenso e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 19.

##### *Personale*

1. La dotazione organica dei singoli presidi multizonali di prevenzione è determinata dal piano sanitario regionale, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dell'entità degli interventi nonché degli obiettivi del piano stesso.

2. Presso i presidi multizonali di prevenzione, in ogni caso, deve essere prevista la presenza di medici, biologi, chimici, fisici, ingegneri, geologi, operatori professionali, operatori professionali dirigenti, personale di vigilanza ed ispezione, assistenti tecnici, operatori tecnici ed agenti tecnici, nonché la presenza di personale amministrativo in misura adeguata allo svolgimento delle attività dei servizi stessi.

#### Art. 20.

##### *Aggiornamento degli operatori*

1. La Regione, d'intesa con le unità sanitarie locali ove sono ubicati i presidi multizonali di prevenzione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 15, predispone, in collaborazione con le università, gli istituti di ricerca, l'istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, programmi e corsi di aggiornamento del personale dei presidi multizonali di prevenzione.

2. All'aggiornamento del personale, di cui al precedente comma, partecipa altresì il personale dei servizi delle unità sanitarie locali che esplica attività in materia di igiene pubblica dell'ambiente e dell'alimentazione e per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia veterinaria e dei servizi di fisica sanitaria ospedalieri.

#### Art. 21.

##### *Finanziamento*

1. La Regione assicura il finanziamento dei presidi multizonali di prevenzione, mediante assegnazione finalizzata, nell'ambito delle quote ad essa spettanti del fondo sanitario nazionale.

2. Le spese occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 7, qualora non siano direttamente a carico dei privati a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono rimborsate dagli utenti interessati secondo modalità fissate con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 22.

##### *Beni ed attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione*

1. Per la realizzazione dei presidi multizonali di prevenzione sono utilizzati in via prioritaria i beni, le attrezzature ed il personale già appartenenti ai laboratori di igiene e profilassi, all'E.N.P.I. (ente nazionale prevenzione infortuni), all'associazione nazionale per il controllo della combustione nonché ai comitati provinciali antimalarici ed ai laboratori degli ex uffici di igiene dei comuni. In ogni caso dovrà essere garantita presso ogni presidio multizonale di prevenzione una dotazione di strumentazioni scientifiche ed attrezzature, tale da assicurare la piena operatività dei settori dei presidi stessi nonché delle eventuali sezioni decentrate.

#### Art. 23.

##### *Norme transitorie*

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, è istituito un presidio multizonale di prevenzione in ogni capoluogo di provincia il cui ambito territoriale coincide con quello della rispettiva provincia, salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nella provincia di Roma è istituito un presidio multizonale di prevenzione che utilizza le strutture ed i presidi indicati nel precedente art. 22, esistenti nelle unità sanitarie locali RM/1 e RM/10. Tale presidio multizonale di prevenzione avrà i propri settori di attività così suddivisi:

a) settore ambiente;

b) settore igiene degli ambienti confinati;

c) settore tossicologico;

d) settore impiantistico-antinfortunistico;

e) sezione decentrata per il controllo delle acque potabili nel territorio del comune di Roma presso l'unità sanitaria locale RM/1.

3. Salvo diversa previsione del piano sanitario regionale le strutture di cui al precedente art. 22 attualmente comprese rispettivamente nelle unità sanitarie locali RM/1 e RM/10, costituiscono un unico presidio multizonale di prevenzione diretto da un unico responsabile e dotato di un comitato tecnico di coordinamento.

4. Le unità sanitarie locali RM/1 e RM/10 provvedono alla gestione delle strutture e del personale compresi nel territorio con le modalità di cui alla presente legge nonché ad attribuire, d'intesa fra loro, la responsabilità del presidio multizonale di prevenzione e dei relativi settori al personale in possesso dei requisiti richiesti.

5. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'esame del consiglio regionale il piano delle sezioni decentrate di cui eventualmente abbisognano i presidi provinciali per espletare la propria attività.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 febbraio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 febbraio 1988.*

88R0401

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1988, n. 10.

**Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2 concernente: «Disciplina del lavoro straordinario».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 6 del 29 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la funzionalità del Consiglio regionale e di alcuni settori della giunta, e in attesa della copertura dei posti previsti in organico per il personale addetto ai servizi tecnici, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale nella sua autonomia funzionale e la giunta regionale in caso di esigenze particolari sono autorizzati a disporre che un numero limitato di dipendenti indispensabili a garantire lo svolgimento delle sedute del consiglio e degli altri organismi consiliari e istituzionali e gli adempimenti conseguenti, nonché gli autisti, centralinisti, ausiliari addetti a servizio di custodia ed attesa ed altro personale addetto a servizi tecnici può effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti fissati dall'art. 3 della legge regionale del 19 gennaio 1980, n. 2.

L'ufficio di presidenza per il personale in servizio presso il consiglio regionale e la giunta regionale, che dovrà sentire la competente commissione consiliare permanente, per il restante personale, dovrà, nei relativi provvedimenti autorizzativi indicare i motivi per i quali le prestazioni sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario nonché il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie ed indilazionabili esigenze di lavoro.

Art. 2.-

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 febbraio 1988

LANDI

*Promulgata in relazione all'ordinanza n. 15 del 13-19 gennaio 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.*

88R0402

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 11.

**Contributo regionale agli oneri di realizzazione di strutture di intervento di primo risanamento delle terme acque Albule di Tivoli.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di realizzare la salvaguardia e la valorizzazione della risorsa naturale delle acque Albule, nell'ambito di una politica di rilancio del patrimonio termale del Lazio, dispone con la presente legge la erogazione, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 2, di un contributo agli oneri di realizzazione di opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture termali dello stabilimento delle acque Albule di Tivoli.

Art. 2.

2. È autorizzata per l'anno 1988 la concessione del contributo regionale, agli oneri di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'importo di lire 1.000 milioni che sarà a disposizione della società Acque Albule, di cui è titolare il comune di Tivoli, nella misura del 70 per cento della somma stanziata alla presentazione del progetto esecutivo delle opere previste e del restante 30 per cento ad ultimazione lavori.

2. Detta somma viene iscritta al capitolo di spesa n. 23005 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 con la seguente denominazione: «Contributo per il miglioramento degli impianti terapeutici dello stabilimento Acque Albule di Tivoli».

3. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 1.000 milioni si farà fronte, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera b), del bilancio 1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 febbraio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 febbraio 1988.*

88R0403

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1988, n. 12.

**Interventi straordinari relativi all'alluvione del viterbese verificatasi nell'ottobre 1987.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per i prestiti eccezionali e straordinari annuali o quinquennali che ciascun agricoltore, singolo od associato otterrà, a seguito dell'alluvione del 22, 29 e 30 ottobre 1987 che ha colpito il viterbese, limitatamente ai comuni ricadenti in zone delimitate con decreto del presidente della giunta regionale, la Regione concede un contributo sugli interessi pari al 6,5 per cento.

2. Il contributo è concesso nei limiti di un importo massimo di lire 4 milioni per ettaro, coltura e non è cumulabile con analoghi provvedimenti.

3. Le domande per le richieste del contributo di cui alla presente legge devono essere presentate al settore decentrato per l'agricoltura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, settore che rilascerà il relativo nulla osta.

## Art. 2.

1. Tali prestiti saranno garantiti dall'E.R.S.A.L. (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) che è autorizzato a prestare fidejussione a favore di agricoltori singoli o di organizzazioni cooperative e loro consorzi.

## Art. 3.

1. Per le concessioni delle agevolazioni di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la pesa di lire 8.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 11781 di nuova istituzione così denominato: «Interventi straordinari relativi all'alluvione del viterbese verificatasi nell'ottobre 1987».

2. Alla copertura si provvede mediante aumento del capitolo delle entrate n. 04101 previsto nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1988 (proposta di legge regionale n. 537 del 14 dicembre 1987).

3. All'onere derivante dal predetto incremento si provvede con ricorso al credito mediante integrazione dei capitoli n. 30114 e n. 30999 del bilancio di previsione 1988 (proposta di legge regionale n. 537 del 1987) rispettivamente di lire 150 milioni e lire 350 milioni con prelievo di importo complessivo di lire 500 milioni dal capitolo n. 31001.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 febbraio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 febbraio 1988.*

88R0404

## LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1988, n. 13.

**Modifica dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, concernente: «Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, è così sostituito:

«Art. 11. — 1. Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime sul Bollettino ufficiale della regione Lazio. Il presidente della giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 febbraio 1988

LANDI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 febbraio 1988.*

88R0405

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 14.

**Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 «Interventi per la viabilità rurale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

Per il rifinanziamento della legge 17 settembre 1974, n. 52, art. 1, che prevede contributi per la viabilità rurale è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 1.000.000.000.

Detta spesa è iscritta in aumento dello stanziamento del capitolo 21959 con denominazione «Contributi per la viabilità rurale».

Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo 21959 è attribuita una ulteriore dotazione di L. 500.000.000.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, delle disponibilità dei fondi globali del bilancio 1976.

Nel progetto «Ambiente: insediamenti umani e produttivi - insediamenti rurali e servizi» cod. 0305, la iscrizione relativa al capitolo 21959 dell'anno 1977 è aumentato di L. 1.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 marzo 1988

## LANDI

*Promulgata in relazione all'ordinanza n. 162 del 28 gennaio-11 febbraio 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.*

88R0406

## REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 1988, n. 1.

**Regolamento delle «procedure per l'istruttoria delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

#### Art. 1.

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53 — di seguito per brevità denominata «legge» — stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti e per il rilascio delle autorizzazioni stesse da parte degli enti titolari della potestà autorizzativa ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge.

#### Art. 2.

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono definite attività di smaltimento di rifiuti le seguenti operazioni:

a) trasporto, comprese le operazioni di raccolta nel luogo in cui il rifiuto si trova, per l'avvio a successive fasi di smaltimento.

Rientrano nella presente definizione le operazioni di raccolta e trasporto con mezzi mobili ad impianti di depurazione ovvero allo scarico, di acque di rifiuto o di liquami e fanghi provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili di cui alle leggi regionali 15 settembre 1982, n. 41 e 19 maggio 1983, n. 34;

b) ammasso temporaneo di rifiuti solidi urbani in apposite «stazioni di trasferimento», per l'avvio a successive fasi di smaltimento;

c) stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, escluso l'immagazzinamento di scarti destinati tal quali a una utilizzazione predeterminata presso insediamenti produttivi che li impieghino, a tutti gli effetti, come materie seconde e/o prodotti intermedi. In quanto soddisfano alle predette caratteristiche, tali materiali di scarto saranno individuati con apposito elenco, da approvarsi con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

d) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, ivi compreso l'ammasso temporaneo all'interno dell'insediamento dove gli stessi sono stati prodotti, per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per procedere all'avvio a successive fasi di smaltimento;

e) trattamento, in funzione della riutilizzazione, rigenerazione, recupero, riciclaggio, innocuizzazione o eliminazione dei rifiuti.

Rientrano nella presente definizione i processi di depurazione cui vengono sottoposti, negli impianti a ciò deputati, i rifiuti liquidi e i fanghi addotti agli impianti stessi con mezzi mobili;

f) stoccaggio definitivo in discarica.

#### Art. 3.

##### Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento di rifiuti deve essere presentata all'ente competente per territorio e per materia ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge.

2. La domanda deve essere redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo e sottoscritta dal richiedente con firma autenticata nei modi di legge.

3. La domanda deve in ogni caso contenere:

a) le generalità, la residenza e il domicilio ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la sede legale del soggetto richiedente. Nei casi in cui la domanda sia avanzata da persona giuridica privata, dovranno essere indicate le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;

b) l'oggetto della domanda con la specificazione della tipologia dei rifiuti che si intendono smaltire e della capacità operativa delle attrezzature e degli impianti espressa in quantità di rifiuti smaltibili annualmente;

c) l'indicazione della ubicazione degli impianti ovvero, quando oggetto della domanda sia la raccolta/trasporto, quella del deposito degli automezzi;

d) quando oggetto della domanda siano attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi o di termodistruzione o di messa in discarica di rifiuti urbani o speciali, le generalità e il titolo di studio del tecnico responsabile dell'impianto o dell'attività;

e) la dichiarazione dell'avvenuta sottoscrizione, da parte del legale rappresentante e di un tecnico in possesso di qualificazione professionale attinente all'attività che si intende esercitare, della relazione tecnica di cui al successivo art. 4;

f) l'elenco della documentazione prodotta.

Le domande di autorizzazione ad esercitare le attività di smaltimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge sono inviate dal richiedente, per conoscenza, rispettivamente: alla provincia e al comune nei cui ambiti territoriali sono o dovranno essere ubicati gli impianti; alla regione nonché al comune nel cui ambito territoriale sono o dovranno essere ubicati gli impianti; alla regione nonché alla provincia nel cui ambito territoriale sono o dovranno essere ubicati gli impianti.

#### Art. 4.

##### Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere corredata in ogni caso dalla seguente documentazione:

a) certificato, originale o in copia autenticata nei modi di legge, di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, dal quale risultino anche l'oggetto e il capitale sociale nonché il nome del rappresentante legale. Ove questa ultima notizia non risulti dal certificato predetto, dovranno essere prodotti atti idonei a comprovare il titolo del soggetto che sottoscrive la domanda;

b) nei casi di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:

copia autentica del titolo di studio del direttore tecnico responsabile;

certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al direttore tecnico responsabile;

dichiarazione di accettazione dell'incarico con firma autenticata del direttore tecnico responsabile;

c) una relazione, sottoscritta con firme autenticate dal direttore tecnico responsabile ovvero da un tecnico laureato in una disciplina attinente alla attività di smaltimento che si intende esercitare e dal richiedente, contenente:

l'indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie di rifiuti da smaltire;

la descrizione delle tipologie di rifiuti che si intendono smaltire e delle quantità massime dei rifiuti che possono essere smaltiti annualmente;

la descrizione dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici di smaltimento presi in considerazione come possibili soluzioni e la illustrazione dei criteri in base ai quali sono state effettuate le scelte;

la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;

l'indicazione della localizzazione degli impianti di smaltimento e la descrizione delle caratteristiche dei siti da essi interessati;

la descrizione delle misure previste per contenere i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi con l'attività di smaltimento che si intende esercitare;

d) progetti ed elaborati tecnici riguardanti gli impianti e i mezzi tecnici dei quali è previsto l'impiego nelle varie fasi di smaltimento;

e) piano di bonifica finale dell'area interessata dall'impianto;

f) rapporto di impatto ambientale nei casi previsti dall'art. 12 della legge.

L'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa da allegare alla domanda di autorizzazione in relazione a particolari fasi, modalità di smaltimento e tipologie di rifiuti è determinata con deliberazione della giunta regionale nel rispetto della legge, del presente regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni impartite dal comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 5.

##### *Istruttoria delle domande di autorizzazione*

L'istruttoria delle domande deve accertare:

a) che la domanda sia redatta nella forma, contenga gli elementi e sia corredata dalla documentazione stabilita nell'art. 4 del presente regolamento;

b) che sussista l'effettiva rispondenza tra i requisiti dichiarati o comunque necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda e quelli stabiliti nella legge, nel presente regolamento, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni impartite dal comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni e integrazioni;

c) che il richiedente, sotto i profili professionale, organizzativo, patrimoniale e finanziario, risulti soggetto idoneo al corretto svolgimento delle attività di smaltimento che si intendono esercitare.

Ove necessario in relazione all'attività di smaltimento oggetto della domanda, viene disposto con accertamento ispettivo da effettuarsi a cura della provincia ai sensi dell'art. 28 della legge.

L'autorizzazione all'esercizio di impianti di termidistruzione di rifiuti è subordinata al parere favorevole del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, da esprimersi previa istruttoria eseguita dalla segreteria tecnica del comitato stesso, indipendentemente dal parere formulato su richiesta delle competenti autorità comunali in sede di concessione edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

Completata la fase istruttoria di competenza dell'ufficio, la domanda viene sottoposta alla consulta regionale di cui all'art. 30 della legge quando oggetto della medesima sia una delle seguenti attività di smaltimento:

a) raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi;

b) installazione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 21 della legge.

La domanda viene trasmessa alla segreteria della consulta regionale corredata della documentazione prescritta, di una relazione dell'ufficio con l'indicazione sommaria dei principali atti istruttori, della eventuale relazione ispettiva acquisita e, ove prescritto, del rapporto di impatto ambientale di cui all'art. 12 della legge e del parere del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Le domande di autorizzazione concernenti impianti realizzati in data successiva al 16 dicembre 1982, vengono trasmesse alla consulta corredate degli atti di cui alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi previsti, la documentazione istruttoria dovrà altresì contenere l'atto di approvazione del progetto o degli elaborati tecnici, concessa ai sensi dell'art. 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 11 della legge.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione*

L'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 31 della legge ovvero definitiva deve in ogni caso contenere:

a) la determinazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti;

b) la determinazione della quantità massima di ciascun tipo di rifiuto di cui è ammesso lo smaltimento in un anno;

c) la descrizione delle modalità di svolgimento delle singole attività di smaltimento autorizzate;

d) le prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei mezzi tecnici usati per lo smaltimento;

e) la specificazione degli obblighi di ripristino ambientale a carico del richiedente;

f) salvo il caso di trasporto di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali non tossici e nocivi, la determinazione delle garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire secondo quanto specificato nel successivo art. 10, nonché del termine e delle modalità di prestazione delle medesime.

Il provvedimento autorizzativo deve inoltre espressamente prevedere, a carico del richiedente, l'obbligo di:

a) assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico secondo i modelli da approvarsi con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) comunicare alla Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno di validità dell'autorizzazione e per ciascun tipo di rifiuto determinato nell'autorizzazione stessa, le quantità detenute o smaltite nell'anno solare precedente.

Le comunicazioni devono effettuarsi avvalendosi dei modelli-tipo che saranno approvati con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento;

c) accertare che i terzi ai quali eventualmente siano affidati i rifiuti per attività di smaltimento diverse da quelle autorizzate dal provvedimento stesso, siano muniti delle necessarie autorizzazioni;

d) comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile, ove previsto.

Le autorizzazioni sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le determinazioni e le prescrizioni che devono essere contenute nelle autorizzazioni, in relazione a particolari fasi, modalità di smaltimento e tipologie di rifiuti, nel rispetto della legge, del presente regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle disposizioni impartite dal comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo con deliberazione 27 luglio 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

Le deliberazioni di cui sopra sono adottate, per la prima volta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 7.

##### *Durata dell'autorizzazione*

La durata delle autorizzazioni concesse per la prima volta relativamente alla installazione e all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento è limitata a un anno.

Al termine del periodo di cui al comma precedente, l'ente che ha concesso l'autorizzazione fa luogo agli accertamenti necessari a confermare l'idoneità e a verificare la buona conduzione dell'impianto e, ove le risultanze siano favorevoli, rilascia l'autorizzazione definitiva.

La durata dell'autorizzazione definitiva all'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi non può in ogni caso eccedere gli anni cinque.

#### Art. 8.

##### *Autorizzazione al trasporto di rifiuti urbani e speciali*

L'autorizzazione al trasporto di rifiuti urbani e speciali è rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del soggetto richiedente ovvero, nel caso in cui questi non abbia una sede legale nella regione, dalla provincia nel cui ambito territoriale sono ubicate le installazioni di rimessaggio degli automezzi da impiegare o, in mancanza, dalla provincia nel cui ambito territoriale deve esercitarsi l'attività di raccolta.

La provincia che rilascia l'autorizzazione ne dà notizia alle altre province della regione Lazio.

#### Art. 9.

##### *Vigilanza e controllo sullo smaltimento di rifiuti*

Nell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo sullo smaltimento di rifiuti, le province provvedono a che le relazioni ispettive siano redatte in conformità a un apposito modello, da approvarsi con deliberazione della giunta regionale.

Il modello è approvato, per la prima volta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 10.

##### *Garanzie finanziarie*

1. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria a perfezionamento dell'atto autorizzativo rilasciato sotto condizione sospensiva, i titolari delle ditte che svolgono le seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, qualora l'attività di raccolta abbia inizio nella Regione Lazio;
- b) stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi;
- c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi di tipo C e di terza categoria.
- d) trattamento di rifiuti tossici e nocivi.

Per i soci di società cooperative, i quali sono stati autorizzati a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, è ammessa la prestazione di garanzia finanziaria da parte della società cooperativa per conto e in solido ai suddetti soci autorizzati, purché dallo statuto della società risulti che la cooperativa presta assistenza finanziaria nei confronti dei singoli associati.

2. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei successivi punti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo mediante lettera raccomandata a.r., con pena di revoca dell'autorizzazione medesima. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, nonché la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Regione mediante lettera raccomandata a.r., della garanzia prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione.

3. La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) con versamento in numerario da effettuare presso la tesoreria regionale;
- b) deposito di titoli di Stato presso al stessa tesoreria regionale;
- c) prestazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da istituto bancario o assicurativo.

4. Gli atti di fidejussione dovranno essere rilasciati:

- per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
- per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, come prescritto dal punto c) dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

5. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nell'atto autorizzativo.

6. I valori e i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono i seguenti:

##### A) *Raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi:*

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a trasportare in un anno, espresso in tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovrà essere comunque inferiore all'importo di L. 200.000.000.

##### B) *Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi:*

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 300.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a L. 200.000.000.

Limitatamente allo stoccaggio provvisorio di accumulatori usati e relativi liquidi elettrolitici, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 5.000 per il quantitativo massimo che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in metri cubi, con un valore minimo di L. 30.000.000.

##### C) *Trattamento di rifiuti tossici e nocivi:*

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 20.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a trattare in un anno, espresso in tonnellate.

Limitatamente agli impianti di incenerimento, lo ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici e nocivi che la ditta è autorizzata a trattare in un anno, espresso in tonnellate.

In entrambi i casi l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a L. 100.000.000.

##### D) *Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti tossici e nocivi:*

D.1. Discarica di seconda categoria tipo B adibita anche allo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 100.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi, così come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore così ottenuto l'importo di L. 10.000 per ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

D.2. Discarica di seconda categoria tipo C. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 200.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore così ottenuto l'importo di L. 10.000 ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

D.3. Discarica di terza categoria. L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di L. 600.000 per la capacità complessiva della discarica espressa in metri cubi così come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore così ottenuto l'importo di L. 30.000 ogni metro quadro di superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano campagna.

7.a. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

7.b. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni a tutela dell'esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

7.c. La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza di termini di cui al punto 7.b., con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

## Art. 11.

*Registri di carico e scarico,  
formulari di identificazione ecc.*

I modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti sono approvati con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie e finali*

Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere integrate in conformità alle disposizioni in esso contenute.

Quando trattasi di attività di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi, all'integrazione delle istruttorie che già si siano concluse con il rilascio dell'autorizzazione provvisoria prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si farà luogo in sede di esame della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione medesima.

Allorché si tratti di attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, le autorizzazioni provvisorie già concesse saranno riesaminate, ai fini dell'integrazione dell'istruttoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 14 gennaio 1988

LANDI

*Approvato dal consorzio regionale nella seduta del 4 novembre 1987 con deliberazione n. 417 vistata dalla commissione di controllo in data 12 novembre 1987, con verbale n. 823/269.*

88R0409

## REGOLAMENTO REGIONALE 2 febbraio 1988, n. 2.

**Regolamento sulle modalità ed i tempi per l'effettuazione della indagine conoscitiva tra i cittadini del Lazio per la realizzazione dell'Unione europea e per il relativo mandato costituente al Parlamento europeo contestuale alle elezioni del 1989.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

## Art. 1.

*Indizione dell'indagine conoscitiva*

L'indagine conoscitiva di cui al titolo II della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente «Iniziativa della Regione e degli enti locali per l'unione europea», è indetta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'unione europea, di cui al titolo I della richiamata legge regionale n. 52/1986.

Con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma, su proposta del citato comitato, è altresì formulato il questionario per l'indagine e sono individuate le modalità di effettuazione della stessa non previste nel presente regolamento.

## Art. 2.

*Contenuti dell'indagine conoscitiva*

L'indagine conoscitiva di cui al precedente art. 1 è finalizzata ad accertare, nello spirito di quanto previsto nell'art. 34 dello statuto regionale, se i cittadini del Lazio ritengano si debba procedere senza indugi alla realizzazione dell'unione fra i Paesi membri della Comunità europea, secondo le linee del progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984, anche se ad essa non aderiranno tutti i Paesi membri della Comunità, al fine di impostare e condurre politiche comuni in materia di moneta, di economia, di diritti e doveri civili e sociali, di politica estera e di sicurezza per concorrere a stabilire nuovi rapporti fra aree sviluppate ed aree deboli della unione e del mondo, per contribuire alla organizzazione della pace e per meglio affrontare i problemi interni di ciascun Paese aderente.

Pertanto l'indagine dovrà rilevare la eventuale volontà dei cittadini del Lazio di conferire al Parlamento europeo un mandato per redigere la costituzione della unione europea, contestualmente alle elezioni del 1989.

## Art. 3.

*Concorso operativo  
delle amministrazioni provinciali e comunali*

Le amministrazioni provinciali e comunali prestano la propria collaborazione per consentire che l'indagine conoscitiva di cui ai precedenti articoli coinvolga, con la necessaria consapevolezza, il maggior numero di cittadini del Lazio.

A tale scopo ciascuna amministrazione provinciale, nell'ambito di quanto stabilito nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 1 e nel rispetto dei contenuti della indagine conoscitiva indicati nel precedente art. 2, indice una riunione dei rappresentanti dei comuni della provincia al fine di illustrare le finalità e le modalità di svolgimento dell'indagine.

Entro quarantacinque giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, i consigli comunali aderenti all'iniziativa assumono la relativa deliberazione con la quale, tra l'altro, pongono a carico del bilancio comunale, a titolo di anticipazione, come previsto nel secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 52/1986, la spesa per gli adempimenti demandati ai comuni dal presente regolamento nonché quella per le competenze dovute a personale esterno il cui supporto si rendesse necessario per lo svolgimento dell'indagine.

Ricevuta la deliberazione consiliare di adesione, ciascuna amministrazione provinciale trasmette ai relativi comuni interessati un congruo numero di copie del questionario di cui al precedente art. 1 da consegnare a domicilio a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

## Art. 4.

*Sensibilizzazione dei cittadini laziali  
sulle tematiche europee*

La sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee in generale e, in particolare, su quelle di natura istituzionale, al fine di assicurarne adeguata consapevolezza per un attendibile esito della indagine conoscitiva di cui al presente regolamento, è attuata attraverso iniziative delle amministrazioni provinciali, di quelle comunali, singole o associate, degli organi collegiali della scuola.

Le amministrazioni provinciali e comunali possono avvalersi, per la effettuazione delle iniziative ritenute congruenti con le finalità del titolo II della legge regionale n. 52/1986, di qualificati apporti esterni.

Alla copertura degli oneri relativi alle attività di cui ai precedenti comma le predette amministrazioni provvedono con apposito atto deliberativo nel quale sono indicati i programmi e le relative modalità di attuazione.

Per quanto concerne le amministrazioni comunali, le predette determinazioni possono essere assunte con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3.

## Art. 5.

*Restituzione dei questionari compilati*

I questionari, opportunamente compilati dai singoli cittadini, sono consegnati nei luoghi e con le modalità indicati dalle amministrazioni comunali.

Le medesime amministrazioni trasmetteranno tempestivamente all'amministrazione provinciale competente per territorio tutti i questionari comunque consegnati.

## Art. 6.

*Giornata per l'Unione europea*

A conclusione e, se necessario, a completamento dell'attività di sensibilizzazione dei cittadini laziali di cui al precedente art. 4, il comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'unione europea organizza, avvalendosi anche di qualificati apporti esterni, la giornata per l'Unione europea presso i comuni capoluogo di ciascun distretto scolastico.

Nell'ambito di detta manifestazione, appositi rappresentanti comunali sono incaricati dalle rispettive amministrazioni di ricevere i questionari compilati ai fini dell'indagine, dei quali ancora non sia stata effettuata la consegna.

## Art. 7.

*Esito dell'indagine conoscitiva*

L'opinione dei cittadini del Lazio, espressa con le modalità di cui alla legge regionale n. 52/1986 ed al presente regolamento, sarà considerata favorevole alla necessità che si proceda senza indugi alla realizzazione dell'Unione europea ed al conferimento al Parlamento

europeo del mandato per redigere la Costituzione dell'Unione europea, contestualmente alle elezioni del 1989, se il numero delle risposte favorevoli raggiungerà la metà più uno del totale di quelle fornite.

## Art. 8.

*Azioni regionali conseguenti l'esito della indagine*

Se l'esito dell'indagine conoscitiva sarà favorevole secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio regionale procederà ad un dibattito le cui risultanze saranno portate a conoscenza dei competenti organi nazionali e comunitari attraverso modalità definite dal consiglio stesso su proposta del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 febbraio 1988

LANDI

*Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1987 con deliberazione n. 485 vista dalla commissione di controllo in data 21 gennaio 1988, con verbale n. 832/69.*

88R0410

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)  
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
  - ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
  - ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ FROSINONE  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
  - ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
  - ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ SAVONA  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ CREMONA  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
  - ◇ VARESE  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria Di E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Gallicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43  
Libreria Prof. Ie SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via del Tiliier, 34

## VENETO

- ◇ BELLUNO  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221